

Codice penale

(Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251)

Codice penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n.1398]

LIBRO TERZO. Delle contravvenzioni in particolare - TITOLO PRIMO. Delle contravvenzioni di polizia - CAPO PRIMO. Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza - SEZIONE PRIMA. Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica - PARAGRAFO PRIMO. Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose

Articolo 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

In vigore dal 1 luglio 1931

Libro 3 - Delle contravvenzioni in particolare Titolo 1 - Delle contravvenzioni di polizia Capo 1 - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza Sezione 1 - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica Paragrafo 1 - Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.

Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.